

Cassazione su cessione quote di società

Elusione fiscale a 360 gradi

DI DEBORA ALBERICI

L'amministrazione finanziaria può contestare l'elusione fiscale anche in caso di «arrangiamenti formali» del contratto valido, attuati al solo scopo di risparmiare le imposte. Non solo. Le sentenze sull'Iva passate in giudicato e favorevoli al contribuente non impediscono all'amministrazione di contestare l'abuso del diritto. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 653 del 15 gennaio 2013, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate bollando come elusione fiscale l'acquisto di terreni edificabili mediante la cessione di quote societarie. Dunque, la Suprema corte adotta ancora una volta la linea dura sull'abuso del diritto: infatti dice espressamente che gli accordi fra le parti private, anche se «leciti», possono comunque giustificare il recupero a tassazione se fatti al solo scopo di risparmiare le imposte. Sul punto nelle interessanti motivazioni si legge che «anche se leciti, gli arrangiamenti formali che le parti possono porre in essere al fine di pagare meno non possono avere valore, poi-

ché a nessuno e consentito di sottrarsi ai propri obblighi di pagare quanto dovuto». Questo perché, il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale. Un altro aspetto assai rilevante della decisione è quello per cui il giudicato sull'Iva non dribbla la contestazione sull'abuso del diritto. Il Collegio di legittimità precisa, infatti, con specifico riguardo all'Iva, che le relative controversie richiedono il rispetto di norme comunitarie imperative la cui applicazione non può essere ostacolata dal carattere vincolante del giudicato nazionale, previsto dall'articolo 2909 del codice civile e dalla sua eventuale proiezione anche oltre il periodo di imposta che ne costituisce specifico oggetto.

